



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI:

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

che l'**Associazione SINNAI SOCCORSO**, di seguito per brevità denominata l'**Associazione**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta delega di cui in premessa e l'Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _MULAS MARIA CRISTINA_ si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'associazione consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'associazione, che opera nel settore_ del VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO_, e che ha sede in _SINNAI_, Via CARAVAGGIO, n. _11_, cell. _3456499893_ e mail sinnaisoccorso@gmail.com, Pec sinnai.soccorso@legalmail.it, specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Attività di emergenza urgenza in convenzione con la centrale del 118;
- Attività di formazione al primo soccorso;
- Trasporti secondari e/o urgenti;
- ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità dell'associazione.

Precisa inoltre che l'**Associazione** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'associazione, che consente a n. 2 **soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, (**comunque per un massimo di n. 15 soggetti nell'arco dell'anno**), individua nel **Presidente**, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'**Associazione** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **L'associazione** si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano

fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'**Associazione** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'**Associazione** l'assicurazione INAIL dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'**Associazione**.

Art. 8

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e l'**Associazione**.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo. Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 21 ottobre 2020

Il Presidente dell'Associazione

SINNAI SOCCORSO ONLUS
Sede Leg. Via Caravaggio 11 - 09048 Sinnai (CA)
Codice Fiscale 97247300921
C.U. KRRH6B9
Pec: sinnai.soccorso@legalmail.it

Il Presidente del Tribunale
Dott. Mauro Grandesso Silvestri
Mauro Grandesso Silvestri



Associazione Sinnai Soccorso ODV

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 11, del mese di giugno, dell'anno 2021, alle ore 14:00, nella sede di via San Paolo 1, presso i locali dell'Associazione ospitante I Sardi Soccorso, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Sinnai Soccorso", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazione Elezione del Consiglio Direttivo

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci complessivi n° 11 soci presenti su un totale di n° 11 soci iscritti.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il socio Claudio Cugusi.

La signora Maria Cristina Mulas ha rassegnato le dimissioni in data odierna (di cui si allega copia) e si è provveduto ad eleggere il nuovo direttivo.

L'Assemblea elegge il Vice-presidente nella persona di Gianmarco Paretta ed il Tesoriere nella persona di Nicola De Echeverria.

I componenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Associazione Sinnai Soccorso il signor Gabriele Serra.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto, la dichiara validamente costituita.

Successivamente informati i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, il Presidente elenca le necessità che hanno portato alla convocazione dell'assemblea e del rispettivo ordine del giorno consentendo a ciascun socio di intervenire, sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo appena eletto rimane in carica per 3 anni.

Il Presidente alle ore 14:30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Cagliari, 11.06.2021

SINNAI SOCCORSO ASSOCIAZIONE
Sede Legale: Viale della Libertà, 139
09048 SINNAI
C.F. 52247300921 - C.U. KRRH689
sinnaisoccorso@gmail.com

Il Segretario

Il Presidente

Vicepresidente

Il Tesoriere

Viale della Libertà n. 139 - 09048 Sinnai (Ca)

C.F. 92247300921

sinnai.soccorso@legalmail.it

sinnaisoccorso@gmail.com



Ass. Sinnai Soccorso O.d.V.

Viale della Libertà n.139 - 09048 Sinnai (CA)

C.f.: 92247300921 E-mail: sinnaisoccorso@gmail.com

Cell. 345/6499893 Pec: sinnai.soccorso@legalmail.it

OGGETTO: DIMISSIONI DI RUOLO, RAPPRESENTANTE LEGALE SINNAI SOCCORSO ODV

Con la presente, la sottoscritta Mulas Maria Cristina in qualità di rappresentante legale dell'Associazione di volontariato Sinnai Soccorso Odv, comunica che a far data 11/06/2021, le proprie dimissioni dal ruolo di Presidente dell'Associazione.

Cordiali saluti.

Sinnai, 11/06/2021

Il Presidente
Mulas Maria Cristina
SINNAI SOCCORSO ODV

SINNAI SOCCORSO ASSOCIAZIONE

Sede Legale: Viale della Libertà 139

09048 SINNAI

C.F. 92247300921 - C.D. KRRI1689

Pec: sinnai.soccorso@legalmail.it




SINNAI SOCCORSO
Organizzazione di volontariato
Convenzionato con il servizio di emergenza urgenza 118

Oggetto: cambio di sede legale e operativa Associazione Sinnai Soccorso

Con la presente si comunica che in data 18/12/2021, l'associazione Sinnai Soccorso, convenzionata con il servizio di emergenza urgenza 118 sud Sardegna, con postazione nel comune di Sinnai cambia locazione da Via della Libertà n°139 a Via Amsicora n° 6/A – 09048 Sinnai, trasferendo Sede Operativa e Sede Legale. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti


Il Presidente

Sinnai, 18/12/2021

Sede operativa: Via Amsicora 6/A- Sinnai 09048
Sede legale: Via Amsicora 6/A- Sinnai 09048
sinnaisoccorso@gmail.com

convenzioni del 21/10/2020

PEC Presidente Tribunale Cagliari

Da: sinnai.soccorso@legalmail.it
Inviato: lunedì 17 aprile 2023 11:20
A: presidente.tribunale.cagliari@giustiziacert.it
Oggetto: Variazione nuovo referente lavoro pubblica utilità messa alla prova - Sinnai Soccorso

Alla cortese attenzione del Sig. Presidente del Tribunale Ordinario,

si informa che a far data dall' 1/03/2023 Simone Serra nato a Cagliari in data 10/07/1993 e residente a Maracalagonis via Repubblica n.5 è il nuovo referente per i lavori di pubblica utilità messa alla prova per conto di Sinnai Soccorso Odv.

Contatto: 3467133344

In fede


Il presidente di Sinnai Soccorso Odv

Simone Serra

Visto,
Cagliari

22 GIU. 2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



PEC Presidente Tribunale Cagliari

Da: sinnai.soccorso@legalmail.it
Inviato: giovedì 10 agosto 2023 12:33
A: presidente.tribunale.cagliari
Cc: prot.uepe.cagliari
Oggetto: Richiesta ampliamento disponibilità soggetti condannati Pubblica Utilità

Alla cortese attenzione del Presidente del Tribunale di Cagliari,

codesta associazione. che attualmente accogliere n. 2 soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, richiede di poter permettere a n. 4 soggetti di svolgere suddetta attività.

Cordiali saluti.

Il presidente
Simone Serra

Visto,
Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

